

## ACCERTAMENTO

---

### **Indagini finanziarie sotto la lente**

di Massimiliano Tasini

Dopo l'**interrogazione parlamentare** di qualche mese fa del Ministro Padoan, che ha ridato "vivacità" al tema, ben chiarendo che la consultazione in chiave sistematica della nuova **Anagrafe dei Rapporti** è oramai nei fatti, il dibattito in materia di **indagini finanziarie** si arricchisce delle considerazioni espresse dal **Comando Generale della Guardia di Finanza** nella [circolare 1/2018](#).

Pur trattandosi, come è ovvio, di indicazioni di carattere **interpretativo**, una riflessione su quanto espresso in tale documento risulta oltremodo necessaria, poichè sul dato finanziario si incrociano più tipologie di indagini, condotte da **soggetti diversi** e per **finalità assai differenti** tra loro, e le cui **regole** spesso sono a loro volta **diverse**.

Preliminarmente, è opportuno rammentare che, secondo un orientamento granitico della **Corte di Cassazione**, in presenza di movimenti sui **conti** o sui **rapporti** intrattenuti dal **contribuente**, opera una **presunzione legale relativa** a favore del Fisco; di talchè, il contribuente può ben difendersi, ma deve offrire all'Ufficio, ed eventualmente al Giudice, una **prova contraria**.

Può ora accadere che i conti oggetto di indagine siano **cointestati**: in tal caso, **nulla viene specificatamente previsto** dalla vigente disciplina ([articolo 32 D.P.R. 600/1973](#); [articolo 51 D.P.R. 633/1972](#)).

Il tema è stato però affrontato dalla **giurisprudenza di legittimità**, secondo la quale la presunzione trova comunque **piena operatività**, salvochè il contribuente fornisca la **prova documentale** che le movimentazioni contestate dall'Ufficio siano esclusivamente riferibili all'**altro cointestatario** del conto corrente.

Questa tesi è stata fatta propria nella citata **circolare**; tuttavia, il documento va ben oltre, affermando che l'effetto presuntivo opererebbe *"anche nel caso di rapporti finanziari intestati a terzi su cui il contribuente sottoposto ad attività ispettiva avesse delega ad operare rilasciata dall'intestatario, soprattutto ove questo fosse un familiare e non si fosse dimostrato che il potere di disposizione del rapporto finanziario fosse stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili"*.

Si può pertanto immaginare il caso, tutt'altro che di scuola, in cui l'anziano **genitore** dia una **delega** ad operare a favore del **figlio**. Non vi è dubbio che, in questo caso, la **procura** non costituisce un modo per occultare proventi sottratti a tassazione in ipotesi realizzati dal figlio, essendo stata conferita a fronte di una **effettiva necessità**.

Ma, ognun vede che, laddove il **genitore** sia, ad esempio, titolare di soli **redditi di pensione**, è difficile immaginare **ragioni** che portino ad effettuare versamenti per importi significativi, se non presumendo che i proventi siano **attribuibili al figlio**.

La circolare esplora anche l'ipotesi del **professionista** che, oltrechè esercitare una **attività di lavoro autonomo**, abbia altresì delega ad operare quale **amministratore di un condominio** sul conto corrente a quest'ultimo intestato: in tal caso si afferma che "potrà essere valutata la possibilità di **esentare il contribuente dal fornire giustificazioni sulle movimentazioni anche di tale conto**".

Riveste un particolare interesse poi il passaggio della circolare che afferma la possibilità di fornire la **prova contraria su basi presuntive**, naturalmente previo **vaglio critico e rigoroso** da parte degli organi verificatori. Questa affermazione è stata più volte prospettata anche dalla **Corte di Cassazione**, ma non mancano sentenze di segno opposto.

In particolare, mentre secondo [\*\*Cassazione 2484/2013\*\*](#), la **prova contraria** potrebbe essere fornita solo su basi certe (alla presunzione va contrapposta una **prova**, non un'altra presunzione), la precedente [\*\*Cassazione 13500/2012\*\*](#), in linea al pensiero prospettato dalla Guardia di Finanza, ritenne che la prova contraria ben può essere fornita anche facendo ricorso a **presunzioni semplici** (principio della libertà dei mezzi di prova).

Dunque, un'apertura di notevole rilievo, seppure **da verificare caso per caso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI**  
Scopri le sedi in programmazione >